

FRANCESCA POGGI

*Cercando un frastico. La teoria pragmaticamente orientata  
e l'analisi compositiva del significato*

ABSTRACT:

This essay mainly analyses a thesis, still widespread in the philosophy of law, and also adopted by Vittorio Villa in his remarkable book, *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*: the so-called “compositional analysis of meaning”, i.e. the idea that meaning consists of two separate and/or separable components – called variously frastico and neustico, sense and force, sentence-radical and mood, etc. Against this thesis the author argues that it is (vacuous, nonsensical, and therefore) useless if not harmful, both in general and with specific regard to the theory held by Vittorio Villa. These criticisms are based, primarily, on the belief that the thesis at stake is a theoretical assumption that must be abandoned if it has no explanatory power. The author then employs a similar argument also in favor of a version of contextualism more radical than that advocated by Villa.

Questo saggio è dedicato, principalmente, a discutere una tesi, ancora molto diffusa nella filosofia del diritto, e adottata da Vittorio Villa nel suo importante libro, *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*: la c.d. “analisi compositiva del significato”, ossia l'idea secondo cui il significato consta di due componenti separate e/o separabili – variamente denominate frastico e neustico, senso e forza, contenuto descrittivo e modo, ecc. Contro tale tesi l'a. sostiene che essa sia inutile se non dannosa, sia in generale, sia con specifico riguardo alla teoria elaborata da Vittorio Villa. Alla base di tali critiche vi è, soprattutto, la convinzione secondo cui quella in esame costituisce una stipulazione teorica che deve essere abbandonata se non si mostra proficua; un argomento simile viene, poi, impiegato dall'a. anche a favore di una versione del contestualismo più radicale rispetto a quella propugnata da Villa.

KEYWORDS:

Meaning, interpretation, context, force, sense

Significato, interpretazione, contesto, frastico, neustico

FRANCESCA POGGI\*

*Cercando un frastico.  
La teoria pragmaticamente orientata e l'analisi  
composizionale del significato*

1. *La teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica di Vittorio Villa* – 2. *Contro l'analisi composizionale del significato e dell'interpretazione* – 2.1. *Sulla dannosità dell'analisi composizionale* – 2.2. *Sull'inutilità dell'analisi composizionale* – 3. *Un argomento a favore di un contestualismo (un po') più radicale.*

1. *La teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica di Vittorio Villa*

L'ultimo libro di Vittorio Villa, *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, è, a mio giudizio, uno dei più importanti testi gius-filosofici in tema di interpretazione giuridica degli ultimi anni, ossia un testo

\* Professore Associato, Università di Milano. E-mail: francesca.poggi@unimi.it.

Ringrazio Damiano Canale, Riccardo Guastini e Nicola Muffato per le interessanti osservazioni e le critiche che hanno rivolto a precedenti versioni di questo lavoro. Purtroppo in questa sede non mi è stato possibile tener conto di tutte le obiezioni, ma mi riprometto di ritornare in futuro su questi argomenti.

che, per originalità e chiarezza concettuale, costituirà, in futuro, un necessario punto di confronto (o scontro) per tutti coloro che si occuperanno di questo tema. Villa riesce nella non semplice impresa di sostenere idee innovative e, al contempo, plausibili: tantissime le tesi interessanti, ossia degne di essere discusse, tra le quali ho apprezzato particolarmente, oltre alle ricostruzioni meta-teoriche (dei capitoli I e IV), la discussione sullo statuto epistemologico dell'interpretazione (e la critica alle teorie descrittive "pure"), la tesi sul carattere dinamico dell'interpretazione, l'analisi della nozione di contesto e delle teorie contestualiste del significato, la critica alla contrapposizione tra interpretazione dottrinale e interpretazione operativa, la tassonomia dei vari sensi di "creazione del diritto" e l'esame (nell'ultimo capitolo) delle vicende interpretative relative all'espressione "comune senso del pudore".

Credo che uno degli elementi di maggiore originalità della teoria di Vittorio Villa consista nel valorizzare il ruolo del contesto nell'interpretazione giuridica, così negandone il carattere idiosincratico e gettando un ponte tra la stessa e la conversazione ordinaria, nonché, e soprattutto, tra la filosofia del diritto e la filosofia del linguaggio. In particolare, mi sembra assolutamente condivisibile la rilevanza attribuita al contesto situazionale (o contesto di ricezione)<sup>1</sup>, ossia l'importanza di riferire la disposizione giuridica a casi concreti (reali o immaginari), onde specificarne e precisarne il significato. Al riguardo, mi pare che le considerazioni di Villa

<sup>1</sup> Cfr. in proposito l'interessante esempio relativo a un caso di controversa applicazione dell'art. 674 c.p.: VILLA 2012a, 137. In altri scritti (POGGI 2006, POGGI 2008) mi sono soffermata, soprattutto, sull'importanza del co-testo: il lavoro di Villa mi ha però convinto che il contesto situazionale sia altrettanto importante e, anzi, che questi due livelli si influenzino a vicenda.

posseggano una notevole capacità esplicativa, posto che forniscono una spiegazione teorica convincente di un aspetto che, almeno a livello intuitivo e irriflesso, i giuristi (giudici, avvocati, praticanti e studenti) ben conoscono e che, tra l'altro, rende conto della ragione per cui i codici commentati sono così utili e decisamente più illuminanti rispetto a quelli privi di riferimenti a controversie giurisprudenziali.

In questo intervento analizzerò solo due tra le numerose tesi sostenute da Vittorio Villa.

In primo luogo (par. 2), discuterò (e criticherò) una tesi tutto sommato marginale o, meglio, discuterò (e criticherò) una tesi cui Villa sembra attribuire un ruolo importante (se non centrale), cercando di mostrare come, invece, essa, all'interno della teoria pragmaticamente orientata, sia marginale: inutile, se non dannosa. La tesi in questione è quella che, talvolta, è denominata "analisi compositiva del significato": l'idea secondo cui il significato consta di due componenti separate e/o separabili – variamente denominate frastico e neustico, senso e forza, contenuto descrittivo e modo, ecc. – di cui la prima, meramente referenziale o descrittiva, è, può essere, comune a enunciazioni linguistiche differenti, come norme, asserzioni, domande, ecc.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> A tal proposito riprenderò solo alcune delle critiche sviluppate in POGGI 2012. In tale saggio, inviato all'editore prima della pubblicazione di VILLA 2012a, discutevo la teoria pragmaticamente orientata come esposta da VILLA 2010, VILLA 2006, VILLA 2005 e VILLA 2004, 121ss., e criticavo, soprattutto, quella che denominavo "*club sandwich thesis*", ossia la tesi secondo cui il significato è un concetto stratificato che include, almeno, il significato in senso debole (il senso e il riferimento di singole parole), il significato in senso stretto (il frastico) e il significato in senso lato (il *quantum* completo di comunicazione). Questa terminologia e questa stratificazione non sono espressamente riprese da VILLA 2012a, dove la teoria pragmaticamente orientata è presentata in modo molto più chiaro sia nei contenuti che nei

Infine (par. 3), mi soffermerò molto brevemente sulla distinzione tra le diverse forme di contestualismo tracciata da Vittorio Villa e cercherò di mostrare come, al di là delle intenzioni dell'autore, essa possa fondare un argomento, niente affatto debole, a favore del contestualismo radicale.

## 2. *Contro l'analisi compositiva del significato e dell'interpretazione*

Per “teoria compositiva del significato” intendo la tesi secondo cui il significato espresso da ogni enunciato che faccia riferimento al mondo è analizzabile in due componenti: (i) il frastico (o senso<sup>3</sup> o *sentence radical* o *concep-*

presupposti e nelle implicazioni. In quest'ultimo testo, per le ragioni chiaramente espresse in VILLA 2012b, Villa si limita, in effetti, a distinguere, all'interno degli enunciati, un contenuto semantico e una funzione (e ritiene che il primo sia la risultante del senso e del riferimento dei singoli termini): tuttavia, posto che molte delle critiche espresse contro la *club sandwich thesis* in POGGI 2012 si rivolgevano precisamente contro la distinzione tra significato in senso stretto e significato in senso lato, esse saranno, pertanto, riprese in questo testo, pur con le necessarie modifiche e integrazioni.

<sup>3</sup> Come mi ha fatto notare Riccardo Guastini, al contrario dell'inglese, dove la coppia *sense-force* è molto diffusa in accezioni pressoché identiche a quelle coperte dal binomio frastico-neustico, in italiano è più raro l'impiego di 'senso' per designare l'elemento comune a norme e asserzioni (e domande, ecc.). Ciò, forse, non è (del tutto) casuale. Damiano Canale mi ha, infatti, segnalato come la nozione di senso sia stata coniata da Frege, il quale già distingueva chiaramente tra il senso degli enunciati assertivi delle scienze e il senso degli enunciati ottativi, delle preghiere e dei comandi. A giudizio di Frege, solo il senso degli enunciati assertivi delle scienze è vero o falso e, pertanto, costituisce quello che, nel suo lessico, si chiama un

*tual content* o contenuto descrittivo o comunque lo si voglia chiamare), ossia «un *contenuto semantico*, entro certi limiti, *neutro*, che può essere configurato in modi diversi, ma che rappresenta, nell'ambito del linguaggio giuridico, la base di partenza da cui muove l'interpretazione»<sup>4</sup> e (ii) l'atto illocutivo (o funzione o forza o neustico o modo) dell'enunciato.

Tale analisi è molto frequente nella filosofia del linguaggio e nella filosofia del diritto: ciononostante nei prossimi paragrafi tenterò di dimostrare che essa è potenzialmente dannosa e certamente inutile.

### 2.1. Sulla dannosità dell'analisi compositiva

La tesi che configura il significato come la somma di un contenuto descrittivo (o semantico) più una funzione (o atto illocutivo) è dannosa per la teoria stessa di Villa sotto almeno due profili.

In primo luogo, tale tesi, così come formulata da Villa, sostiene erroneamente che gli enunciati (si badi, gli enunciati e non le enunciazioni) esprimano un determinato atto linguistico o possedano una determinata funzione. Così, secondo Villa,

«oltre ad esprimere un contenuto semantico, normalmente gli *enunciati* che usiamo esprimono anche un determinato atto linguistico (“asserire”, “prescrivere”, “auspicare”, “valutare”, “promettere”, eccetera), e cioè pongono in essere, attraverso le risorse linguistiche disponibili, una mossa di un determinato gioco linguistico [...] Con ri-

pensiero; le altre enunciazioni hanno certo un senso, ma questo non è né vero né falso e non costituisce dunque un pensiero. Insomma, già per Frege, gli usi assertivi si distinguono dagli altri anche per il senso. Cfr. FREGE 1988, 47.

<sup>4</sup> VILLA 2012a, 155 s., corsivo nel testo.

ferimento a questa proprietà degli *enunciati* di esprimere atti linguistici, molti studiosi usano l'espressione "forza", anche se io penso che sia senz'altro preferibile usare la dizione "funzione"»<sup>5</sup>.

Ebbene, ritenere che un enunciato (un *sentence-type*, una formulazione in lingua di forma grammaticalmente compiuta), a prescindere dai suoi usi effettivi, possieda una funzione (o esprima un atto linguistico) è semplicemente assurdo.

Innanzitutto, è chiaro a qualsiasi parlante competente che un enunciato, lo stesso enunciato, può essere usato con differenti funzioni in differenti contesti d'uso. Così, ad esempio, "Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21" può essere impiegato per prescrivere (e, tipicamente, è impiegato così nell'art. 575 c.p.) o per asserire (ad esempio, quando è proferito da uno studente durante l'esame di diritto penale) o (se si aderisce alla tesi secondo cui la dicotomia tra descrivere e prescrivere non è esaustiva) per avvertire (ad esempio, se proferito da un amministratore condominiale di fronte a un condomino che lo sta puntando con un fucile a canne mozze), per intimorire (ad esempio, se enunciato da un p.m. all'indirizzo di un indagato per omicidio) e per fare moltissime altre cose.

Inoltre, è ben noto il fenomeno degli atti linguistici indiretti in virtù del quale un enunciato, che, a livello sintattico, presenta alcune spie tipiche di una data funzione (o di un dato atto illocutorio), può essere usato con una funzione diversa (ovvero per compiere un diverso atto linguistico). Così, ad esempio, "Puoi passarli il sale?" può essere usato per chiedere e non (solo) per domandare, "Al tavolo 12 manca l'acqua" può essere usato per ordinare e non (solo) per asserire. Del resto anche Villa sostiene che «la dimen-

<sup>5</sup> VILLA 2012a, 156, corsivo mio.

sione della funzione è estranea alla dimensione del significato, ed è di stretta competenza della *pragmatica* e non della *semantica*, in quanto [...] riguarda l'uso del linguaggio»<sup>6</sup>.

Si potrebbe, forse, considerare quello sopra rilevato come un semplice *lapsus*, una svista – per quanto si tratti, in effetti, di una svista piuttosto diffusa, posto che, come osservano Baker e Hacker, gli autori che adottano un'analisi compositiva del significato «have an inclination to maintain both that force is a characteristic of type-sentence and that its force determines how tokens of it are used in speaking»<sup>7</sup>: due tesi chiaramente incompatibili. C'è, però, da chiedersi se questa interpretazione benevola – i.e. l'interpretazione per cui il riferimento agli enunciati (e non alle enunciazioni) è un mero *lapsus* – sia possibile: se sia coerente e congruente con le altre tesi di Villa. In altri termini: la teoria di Villa funzionerebbe se la riformulassimo in modo da riferire la funzione (o l'atto linguistico) alle enunciazioni e non agli enunciati? Ebbene, temo di no.

Se attribuiamo la dimensione della funzione al livello delle enunciazioni, a livello degli enunciati ci ritroveremo solo con un contenuto semantico neutro, il quale esaurirebbe tutto ciò che da tali enunciati è espresso, dando luogo non solo a una brutta asimmetria tra i due livelli, ma anche a problemi di compatibilità o, almeno, di congruenza, rispetto ad altre tesi di Villa. Se, infatti, si accolgono simultaneamente (i) la tesi secondo cui le disposizioni giuridiche sono enunciati<sup>8</sup>, (ii) la tesi secondo cui a livello degli enunciati la

<sup>6</sup> VILLA 2012a, 156, corsivo nel testo. Come cercherò di chiarire nel testo, non capisco, però, se per Villa, tale dimensione sia estranea solo al significato convenzionale o, invece, anche al significato completo, contestuale.

<sup>7</sup> BAKER E HACKER 1984, 90.

<sup>8</sup> Cfr. VILLA 2012a, 144.

comunicazione espressa si esaurisce nel frastico (i.e. in un contenuto semantico neutro), e (iii) la tesi secondo cui il frastico coincide con la fattispecie astratta<sup>9</sup>, allora ne segue che le disposizioni giuridiche esprimono solo fattispecie astratte. Ciò, però, è semplicemente falso, almeno se l'espressione "fattispecie astratta" viene assunta nel suo comune senso giuridico. Così, ad esempio, l'art. 575 c.p. non esprime (o, meglio, non determina) solo la fattispecie astratta dell'omicidio (identificandola con il comportamento che consiste nel cagionare la morte di un uomo), ma prescrive altresì che chi dà luogo a (realizza) tale fattispecie sia punito (con la reclusione non inferiore ad anni 21): si può sostenere che tale prescrizione non ponga particolari problemi interpretativi, ma non che non sia espressa dall'articolo in questione.

Insomma, non è verosimile che il livello degli enunciati si esaurisca nel frastico, tuttavia, se la funzione viene spostata al livello delle enunciazioni, allora a livello degli enunciati ci si ritrova con un contenuto semantico più una casella vuota, che non sembra potersi riempire in nessun modo plausibile (salvo escogitare qualche soluzione *ad hoc*: ad esempio, un simbolo vuoto che stia per una variabile da istanziare a livello pragmatico). Ovviamente, una soluzione plausibile a tale inconveniente potrebbe consistere nell'assumere come base del significato non più gli enunciati, bensì le enunciazioni: questa, però, è una soluzione che non si addice al contestualismo moderato, il quale ritiene che esista un significato convenzionale, che, a sua volta, essendo (parzialmente) acontestuale<sup>10</sup>, non può che risiedere a livello

<sup>9</sup> VILLA 2012a, 158.

<sup>10</sup> Villa afferma spesso che «nella prospettiva contestualista [...] la pragmatica entra direttamente nel "cuore" della semantica» (VILLA 2012a, 126): tuttavia, per Villa (in perfetta linea con il contestualismo moderato),

degli enunciati. In effetti, è proprio quest'ultima tesi a porre problemi di compatibilità o, almeno, di congruenza con l'analisi compositiva del significato. In altri termini: l'analisi compositiva del significato potrebbe essere plausibile, almeno *prima facie* (e salvo quanto si dirà nel prossimo paragrafo), a livello delle enunciazioni, ma certamente non lo è a livello degli enunciati (perché, come si è detto, non ha senso riferire la funzione a tale livello); Villa, però, non può assumere come base d'analisi le enunciazioni, pena l'esigenza di rivedere il suo contestualismo moderato e/o di comprometersi con una forma più radicale di contestualismo.

In secondo luogo, l'analisi compositiva del significato è dannosa perché genera l'impressione errata che tra le due dimensioni del frastico e della funzione non esista un'interazione reciproca. Preciso che una simile impressione è sbagliata sia, in generale, rispetto a una prospettiva contestualista, sia, nello specifico, rispetto alla teoria sviluppata da Vittorio Villa. Un approccio contestualista non può non riconoscere che l'uso specifico di un enunciato, il fatto che, in una data situazione contestuale, esso sia proferito per prescrivere (e non per asserire, domandare, ecc.) ne influenza il significato e ciò è ammesso espressamente anche da Villa in diversi punti del libro<sup>11</sup>. Così, ad esempio, egli sostiene che «il sapere che l'enunciato ha una funzione prescrittiva [...] influenza in modo determinante la “direzione di marcia” dell'atto interpretativo, e può provocare una certa ramificazione, piuttosto che un'altra, del processo che porta dal significato convenzionale al significato com-

i contributi contestuali al significato linguistico convenzionale sembrano limitati alle sole assunzioni di sfondo del contesto distale, ossia a un livello contestuale piuttosto stabile (cfr. VILLA 2012a, 135 e 176).

<sup>11</sup> Cfr. anche VILLA 2012b, in particolare 157 e 160.

piuto»<sup>12</sup>. In effetti, considerate tali espresse affermazioni, si potrebbe, e con ragione, ritenere che, nella teoria di Villa, il rischio di generare l'impressione errata di cui si è detto sia pressoché nullo. Al riguardo, ammetto che, in se e per sé, questa mia critica possa sembrare inconsistente, ma solo se non la si considera unitariamente a quella che verrà sviluppata nel prossimo paragrafo. Il punto in questione, infatti, non è “perché impiegare un apparato teorico che può generare confusione in un lettore incauto?”, bensì “perché impiegare un apparato teorico che può generare confusione in un lettore incauto, visto che è totalmente inutile?”

## 2.2. *Sull'inutilità dell'analisi compositiva*

L'insensatezza e l'inutilità, in generale, di tutte le analisi compositive del significato sono state sostenute, già parecchi anni or sono, da Baker e Hacker, i quali, hanno formulato contro tali analisi una serie di osservazioni che, stranamente, non sono state né (mai) efficacemente criticate né (quasi mai) recepite. In questa sede riassumerò brevemente alcuni dei loro argomenti principali.

Secondo Hacker e Baker, la tesi secondo cui enunciati molto diversi, come “La porta è chiusa”, “Chiudi la porta!”, “La porta è chiusa?”, abbiano qualcosa in comune è, già *prima facie*, problematica: «For is there anything common which is visible (or audible) in such expression apart from the verb “shut” (in different form) and the phrase “the door”?»<sup>13</sup>. La replica, ovvia, è che questi enunciati hanno in comune non un'espressione, bensì ciò che è espresso, il senso (*sense* o frastico o *sentence-radical* o comunque lo si voglia chiamare): «The sense of a sentence is thus an ab-

<sup>12</sup> VILLA 2012, 158.

<sup>13</sup> BAKER e HACKER 1984, 80.

stract entity, not a symbol, and hence it may be shared by symbols having little or nothing in common *qua* symbols»<sup>14</sup>. Ma che cosa è mai il senso? La risposta più comune a tale interrogativo consiste nel sostenere che il senso o frastico sia un contenuto descrittivo (o referenziale): secondo Baker e Hacker, però, l'idea che enunciati in differenti modi (verbali) possano condividere lo stesso contenuto descrittivo è «nonsensical or vacuous»<sup>15</sup>.

Innanzitutto, il frastico non è un contenuto descrittivo nel senso ordinario di “descrizione”: la frase “il circolare dei veicoli nel parco” non descrive proprio nulla – né, a ben vedere, verte su uno stato di cose, visto che “il circolare dei veicoli nel parco” non è uno stato di cose, almeno non nel senso ordinario di “stato di cose”<sup>16</sup>. Non solo sembra assurdo sostenere che le enunciazioni imperative e quelle interrogative descrivano qualcosa o vertano su qualcosa – “Chiudi la porta!” non descrive né te, né la porta, né il chiudere la porta, né verte sul tuo chiudere la porta, se non nel senso, davvero generico e impreciso, di contenere il verbo “chiudere” e la parola “porta” – ma è anche insensato ritenere che molte asserzioni descrivano (nel senso ordinario di “descrivere”):

<sup>14</sup> BAKER e HACKER 1984, 80.

<sup>15</sup> BAKER e HACKER 1984, 81.

<sup>16</sup> Così, ad esempio, nel linguaggio ordinario, l'espressione “stato di cose” si riferisce, per lo più, a una situazione di fatto spaziotemporalmente determinata, quale potrebbe essere, ad esempio, la concreta modalità di circolazione dei veicoli in un dato parco – ma non certo l'attività (ammesso che sia tale) del circolare di tutti i veicoli in tutti i parchi. In filosofia, la categoria degli stati di cose (*states of affairs*) è, invece, da sempre, al centro di aspre dispute ontologiche (cfr., ad esempio, MULLIGAN 2003), su cui, in genere, i sostenitori dell'analisi compositiva evitano di soffermarsi, assumendo erroneamente la nozione in esame come pacifica.

così, ad esempio, “ $2+2 = 4$ ” non descrive la somma di due più due; “ogni scapolo è un uomo non sposato” non descrive (ma definisce); “John è quello vicino alla porta” non descrive né John, né la porta né chi è alla porta né (qualsiasi cosa voglia dire) l’essere alla porta da parte di John; “Si devono mantenere le promesse” non descrive lo stato di cose di avere il dovere di mantenere le promesse<sup>17</sup>.

Certo, il difensore dell’analisi composizionale del significato può replicare (e sicuramente replicherà) che non sta usando i termini rilevanti “descrivere”, “vertere su” e “stato di cose” nei loro significati ordinari, ma, allora, dovrebbe definire chiaramente e compiutamente il significato in cui li sta usando e, soprattutto, mostrare che tale ridefinizione possiede una forza esplicativa: due condizioni che, però, non sono mai del tutto soddisfatte. La tesi secondo cui ogni enunciato esprime la descrizione di uno stato di cose (o un elemento referenziale) si riduce, per lo più, alle stipulazioni secondo cui ogni enunciato significante esprime una descrizione (o possiede una componente referenziale) e uno stato di cose è ciò che “corrisponde” a quell’enunciato. Tale tesi è, pertanto, tautologica, vuota (e assomiglia pericolosamente alla tesi secondo cui dietro ogni sostantivo ci sarebbe una sostanza)<sup>18</sup>. Essendo vuota, tale tesi è altresì priva di forza esplicativa: non contribuisce in alcun modo ad aumentare le nostre conoscenze su ciò che unisce e ciò che differenzia le diverse espressioni. Le nuove forme di rappresentazione non eliminano le differenze tra le diverse forme linguistiche, né le spiegano: quando abbiamo detto che ciò che distingue l’asserzione “La porta è chiusa” dall’imperativo “Chiudi la porta!” è la funzione, ancora non abbiamo spiegato la differenza.

<sup>17</sup> BAKER e HACKER 1984, 82 ss.

<sup>18</sup> BAKER e HACKER 1984, 85.

In particolare, come osservano Hacker e Baker, l'analisi compositiva del significato non chiarifica nulla, anche perché, molto spesso, approda o a parafrasi che sono chiaramente mal formulate (come quelle famose di HARE 1952) oppure a parafrasi che non sono sinonime delle espressioni di partenza, almeno in base ai criteri della semantica vericondizionale<sup>19</sup>. Inoltre, simili parafrasi spesso nascondono le relazioni esistenti tra espressioni linguistiche oppure fanno intravedere relazioni che, in realtà, non sussistono<sup>20</sup>. Così, ad esempio, per qualsiasi parlante competente è chiaro che (a) "Harold è morto nel 1066" costituisce una risposta alla domanda (b) "Quando è morto Harold?", ma la teoria non riesce a rappresentare tale ovvietà. In base all'analisi compositiva del significato, infatti, (a) è rappresentabile come la risultante del frastico (a1) "l'essere morto nel 1066 da parte di Harold" più un segno che stia per la funzione assertiva. In base a questa parafrasi (a) sembrerebbe, allora, rispondere non a (b), bensì a (c) "Harold è morto nel 1066?", posto che (c), e non (b), possiede lo stesso frastico di (a).

In sintesi,

«[t]he claim that any sentence is or can be regarded as a description of a state of affairs is either false or empty. If 'sentence', 'description' and 'state of affairs' are here being employed in their ordinary sense, it is false. If, however, the theorist contends that these expressions are being employed in a special "philosophical" sense, the claim is empty»<sup>21</sup>

Al riguardo, anche la nota disputa se l'elemento descrittivo (o frastico o senso) sia una proposizione o un mero ele-

<sup>19</sup> BAKER e HACKER 1984, 97s.

<sup>20</sup> BAKER e HACKER 1984, 99ss.

<sup>21</sup> BAKER e HACKER 1984, 82s.

mento referenziale (qualcosa di meno di una proposizione) appare, di per sé, vacua: come osservano Baker e Hacker, riprendendo un'immagine di Wittgenstein, «[t]his is an exemplary illustration of the generalization that philosophers are often like children who first scribble some arbitrary lines on a piece of paper and then ask the grown-ups “What is this?”»<sup>22</sup>.

Insomma, il frastico non è una cosa, un oggetto, che si trovi nel mondo – qualcosa che si possa cercare e trovare – è una costruzione teorica, ammissibile se, e in quanto, svolga una funzione teoricamente rilevante. La domanda fondamentale, cui chiunque adotti un'analisi compositiva del significato dovrebbe preliminarmente rispondere, è non “È vera?” e, nemmeno, “È plausibile?”, bensì “A cosa serve?”.

Al riguardo, Villa, con la sua consueta onestà metodologica, è chiarissimo nell'esplicitare le ragioni che lo hanno indotto ad adottare un siffatto modello d'analisi. In Villa, l'analisi compositiva è strettamente funzionale all'adozione di quella che egli denomina “tesi debole sulla differenza tra significato assertivo e significato prescrittivo”<sup>23</sup>: la tesi secondo cui, anche se l'interpretazione giuridica presenta alcune caratteristiche peculiari, tuttavia non esiste un vero e proprio significato prescrittivo, radicalmente diverso dal significato assertivo. L'analisi compositiva permette, infatti, di evidenziare ciò che il linguaggio prescrittivo e quello assertivo avrebbero in comune<sup>24</sup> – «un

<sup>22</sup> BAKER e HACKER 1984, 105.

<sup>23</sup> VILLA 2012a, 151ss.

<sup>24</sup> Cfr. VILLA 2012a, 157: «mi limito a sottolineare una implicazione della tesi del “contenuto semantico neutro”, che riguarda direttamente un punto che a me interessa sostenere, quello secondo cui non ci sono differenze qualitative sostanziali, per quanto concerne l'interpretazione, fra il modo di configurare il significato nel linguaggio assertivo

*contenuto semantico*, entro certi limiti, *neutro*, che può essere configurato in modi diversi ma che rappresenta, nell'ambito del linguaggio giuridico, la base di partenza da cui muove l'interpretazione»<sup>25</sup>. La tesi debole e l'analisi compositiva su cui la stessa si fonda sarebbero, a giudizio di Villa, preferibili rispetto a modelli e tesi alternativi in quanto consentirebbero di (i) estendere «l'applicazione del contestualismo nell'ambito dell'interpretazione giuridica»<sup>26</sup>; (ii) distinguere oggetti di analisi diversi e cioè da una parte, il processo di attribuzione di significato alla fattispecie astratta e, dall'altra, la funzione prescrittiva («una funzione che nel diritto è *sistemica*, e viene automaticamente attribuita nel momento in cui si qualifica [...] una certa norma come valida, nel senso di giuridicamente esistente all'interno del sistema»<sup>27</sup>); (iii) svolgere «un'analisi comparata dei vari processi interpretativi che si producono all'interno delle varie discipline umanistiche»<sup>28</sup>.

Devo confessare che faccio molta fatica a comprendere tutte e tre le ragioni.

Quanto al punto (i), non capisco perché il fatto (certo, curioso) che i filosofi del linguaggio ordinario si siano occupati principalmente del linguaggio assertivo dovrebbe ostacolare un'estensione del contestualismo al significato prescrittivo a meno di non aderire alla tesi debole: se non si aderisce a un'analisi compositiva e si ammette che il significato prescrittivo è diverso dal significato assertivo, perché ciò dovrebbe ostacolare l'applicazione di una teoria contestualista? Tanto più che, in effetti, il significato pre-

e il modo di configurarlo nel linguaggio prescrittivo».

<sup>25</sup> VILLA 2012a, 156 s., corsivo nel testo.

<sup>26</sup> VILLA 2012a, 151. Cfr. anche VILLA 2012b, 159.

<sup>27</sup> VILLA 2012a, 158, corsivo nel testo.

<sup>28</sup> VILLA 2012a, 158.

scrittivo è – di fatto, indiscutibilmente – diverso dal significato assertivo, così come asserire che il gas è chiuso realizza una comunicazione – di fatto, indiscutibilmente – diversa dall’ordinare (o dal chiedere) di chiudere il gas. Inoltre, in un’ottica contestualista, quale sia la “funzione”, o, meglio, l’uso di un enunciato (talvolta, dello stesso enunciato) è determinato dal contesto: non solo è il contesto a determinare se “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21” sia usato per asserire o prescrivere (o per fare dell’altro), ma, come ebbe a notare Pierluigi Chiassoni, anche il fatto che i documenti che costituiscono le fonti del diritto siano interpretati come tali, cioè come documenti che esprimono norme (giuridiche), è frutto di un’assunzione contestuale<sup>29</sup>.

Insomma, il contestualismo è in grado di spiegare come si arrivi a comprendere che una data enunciazione è usata in un certo modo (o, se si vuole, con una certa funzione) e, francamente, non si capisce perché se, a seguito di tale analisi, si dovesse concludere che l’uso in questione è quello prescrittivo, ciò debba essere un ostacolo all’applicazione del contestualismo stesso.

Quanto al punto (ii), si è già notato (vedi *supra*, 2.1) come, anche per Villa, la funzione possa influenzare il senso e l’interpretazione dei termini impiegati<sup>30</sup> e, di certo, egli ammetterebbe che anche l’impiegare certi termini e non altri

<sup>29</sup> Cfr. CHIASSONI 2000, 52: «[la] presunzione (pressoché assoluta) di prescrittività cui gli interpreti, perlomeno qui e ora, ricorrono nell’interpretare disposizioni sintatticamente dichiarative e prive di termini deontici [...] potrebbe costituire, nella prospettiva di Searle (liberamente intesa), un “assunto di fondo” che caratterizza il macro-contesto dell’emissione, dell’interpretazione, e in genere dell’uso di enunciati da parte di autorità giuridiche».

<sup>30</sup> Cfr. VILLA 2012a, 158.

influenza l'attribuzione e l'individuazione della funzione. Per Villa, però, queste interazioni si svolgono tra due entità (teoriche) distinte che non devono essere confuse. Perché non devono essere confuse (o fuse)? Perché, in base a (ii),

«[t]ale impostazione [...] consente [...] di distinguere opportunamente oggetti di analisi che sono diversi: da una parte quello costituito dal processo di attribuzione di significato alla fattispecie astratta inserita nella disposizione giuridica; dall'altra, l'oggetto costituito dalla funzione prescrittiva del linguaggio giuridico una funzione che nel diritto è *sistemica*, e viene automaticamente attribuita nel momento in cui si qualifica [...] una certa norma come valida, nel senso di giuridicamente esistente all'interno del sistema»<sup>31</sup>.

Come si vede, la tesi di Villa suona circolare e sembra risolversi nel sostenere che frastico e neustico, elemento semantico ed elemento pragmatico, che, nelle disposizioni giuridiche, coinciderebbero con la fattispecie astratta e la funzione, devono essere distinti perché sono oggetti diversi. Non sarebbe, però, corretto insistere su questo punto, posto che anch'io (come, credo, chiunque altro) concordo perfettamente sul fatto (davvero evidente) che l'interpretazione della fattispecie astratta e l'individuazione della funzione siano due questioni diverse, che pongono problemi distinti – anche perché, come scrive Villa, nel diritto, l'individuazione della funzione è sistemica, e, in questo senso, costituisce, come sottolineato da Chiassoni, una sorta di assunto di sfondo. Tuttavia, a mio giudizio, come ho già argomentato al par. 2.1, è altrettanto evidente che frastico e neustico non coincidono affatto con fattispecie astratta e funzione, almeno non se il sintagma “fattispecie astratta” è impiegato nel suo consueto significato

<sup>31</sup> VILLA 2012, 158, corsivo nel testo.

giuridico, e, comunque sia, quest'ultima distinzione non è sufficiente a giustificare l'adozione di un modello compositivo d'analisi, considerati tutti i problemi che esso comporta.

In altri termini, anche senza adottare un'analisi compositiva è possibile rendere conto del fatto che l'individuazione della funzione può essere pacifica, mentre altri aspetti del contenuto dell'enunciazione sono problematici, così come è possibile rendere conto del perché si sia capito che Tizio ci ha rivolto un ordine anche senza avere capito cosa ci ha ordinato (in quanto, ad esempio, Tizio si è espresso in una lingua a noi ignota). Anzi, come ho più volte sottolineato, se non si adotta un modello d'analisi compositiva, si riesce a spiegare in modo più soddisfacente come l'individuazione della funzione possa orientare la comprensione di altri aspetti del significato.

Infine, quanto all'ultima ragione addotta da Villa, a me pare che già il contestualismo permetta un'analisi comparativa dei processi interpretativi che si producono all'interno delle varie discipline umanistiche, sicché, se cade (i), se la differenza tra significato assertivo e significato prescrittivo non preclude l'adozione di un'analisi contestualista, allora cade anche (iii).

In conclusione, non voglio certo negare che l'analisi compositiva del significato abbia avuto, in passato, la sua ragion d'essere: così, ad esempio, la teoria di Hare (1952) ha svolto storicamente un ruolo importante, contribuendo, tra l'altro, al superamento del c.d. descrittivismo, ossia della tesi secondo cui, posto che il significato di un enunciato consiste nelle sue condizioni di verifica (o falsificazione), solo il linguaggio descrittivo è significante. L'analisi compositiva con la connessa tesi sull'esistenza di un elemento (semantico) comune a norme e proposizioni ha consentito, infatti, o di assumere la capacità referenziale quale criterio generale di significanza<sup>32</sup>

<sup>32</sup> HARE 1952, 22; SCARPELLI 1962, 52 s.

oppure di identificare nella violabilità delle norme il criterio semantico di sensatezza analogo alla falsificabilità delle proposizioni<sup>33</sup>. Tuttavia, oggi che le tesi verificazioniste e falsificazioniste non godono più di alcun credito nemmeno per quanto riguarda l'analisi del discorso assertivo, credo che si possa ben sostenere che sia la capacità referenziale – che, come si è detto (vedi *supra*, 2.1), non dovrebbe essere assunta quale proprietà evidente, ma andrebbe fatta oggetto di un'analisi concettuale più seria di quella normalmente praticata – sia la connessa violabilità delle norme sono caratteristiche indipendenti dall'adozione dell'analisi compositiva<sup>34</sup>.

### 3. *Un argomento a favore di un contestualismo (un po') più radicale*

Villa critica il modo in cui, in un saggio precedente, ho tracciato la distinzione tra contestualismo radicale e contestualismo moderato. In tale lavoro sostenevo che, per il

<sup>33</sup> DUMMETT 1959; DUMMETT 1973; JORI e PINTORE 1995, 320 s.; JORI 2013. Noto, di passaggio, che un simile criterio pare, però, almeno *prima facie*, inadeguato per tutta una serie di norme – tutte quelle non riducibili a doveri e divieti – tra cui, ad esempio, le norme permissive, le norme abrogatrici espresse, le norme definitorie, ecc.

<sup>34</sup> Certo, il modello compositivo consente di sostenere che una norma è violata quando è falsa la proposizione con il frastico corrispondente ed è violabile se è formulabile una proposizione falsa con un frastico identico a quello della norma; data, però, l'indeterminatezza del concetto di frastico e dei criteri di identità tra frastici, questo modo di esprimersi non contribuisce affatto a chiarire il concetto di violazione né quello di violabilità e, in generale, non apporta alcun vantaggio rispetto al dire che una norma è violabile se è individuabile l'azione o l'omissione da essa prescritta ed è violata se tale azione od omissione non è compiuta.

contestualismo radicale, non esiste (mai) una cosa come un chiaro e unico significato acontestuale, ma il significato dipende sempre da assunzioni contestuali<sup>35</sup>. Al riguardo, Villa osserva che tale tesi non è «sufficiente per caratterizzare la distinzione fra contestualismo moderato e contestualismo radicale. La tesi dell'assenza di un chiaro significato acontestuale, infatti, vale per tutte e due le posizioni»<sup>36</sup>. Secondo Villa, piuttosto, la differenza consiste nel fatto che il contestualismo radicale (ma non quello moderato) «sostiene una posizione che equivale ad un *meaning eliminativism*: ad una tesi, cioè, secondo cui non abbiamo alcun bisogno di significati linguistici preesistenti all'interpretazione, nemmeno come *inputs* per il processo di costruzione compiuta del significato»<sup>37</sup>. Premesso che le classificazioni, le tipologie, sono sempre convenzionali, oggi ritengo che, in effetti, il modo in cui la distinzione è tracciata da Villa sia, non solo più diffuso, ma anche preferibile. Tuttavia, vorrei far notare come già questo modo di tracciare la distinzione costituisca di per sé (la base di) un argomento a favore del contestualismo radicale.

Il significato non è una “cosa” che si dia in natura, sicché, come mi ha fatto notare tanti anni fa Damiano Canale, a rigore non è neppure corretto sostenere che “ci sia un

<sup>35</sup> POGGI 2007, 175. A me pare che tale caratterizzazione sia complementare a quella offerta da Canale (CANALE 2008, 244), e criticata anch'essa da Villa (VILLA 2012a, 129), secondo cui, per il contestualismo moderato, il contesto entra in gioco solo quando il significato (convenzionale, letterale) è sottodeterminato (sicché, se ne potrebbe inferire che, per il contestualismo moderato, talvolta esista un significato acontestuale non sotto-determinato, chiaro e unico).

<sup>36</sup> VILLA 2012a, 130. Nello stesso senso cfr. VILLA 2012b, 161s., dove (e forse a ragione) Villa osserva anche alcune oscillazioni nella forma di contestualismo cui aderisco.

<sup>37</sup> VILLA 2012a, 128.

significato” o che gli enunciati e le parole “esprimano un significato”, ma bisognerebbe evitare di impiegare un sostantivo che può facilmente indurre ad una errata ipostatizzazione. La nozione di significato è un prodotto culturale, teorico, che è utile se serve a determinati scopi. Ebbene, per il contestualismo radicale, questa nozione è teoricamente inutile nell’ambito della filosofia del linguaggio, nel senso che i fenomeni della comunicazione, della comprensione (e dell’incomprensione), dell’interpretazione *prima facie*, ecc., possono essere ben spiegati senza fare riferimento ad essa. In particolare, in base a questa ricostruzione, il contestualismo non sostiene che non ci sia quello che è stato denominato significato convenzionale, o letterale, o (usando una vecchia denominazione di Tarello) “enunciativo”<sup>38</sup>, perché è chiaro che, in un senso ovvio, in generale, i significati non ci sono, non esistono (non sono cose che si danno nel mondo); tuttavia, il contestualismo radicale neppure sostiene che quando leggiamo un enunciato non capiamo mai cosa significhi a meno che non ci siano chiare tutte le circostanze spazio-temporali della sua enunciazione – un’idea del genere sarebbe alquanto bizzarra. Al contrario, quello che il contestualismo radicale rivendica è la possibilità di spiegare perché, trovando un enunciato scritto sulla lavagna quando entriamo in aula, capiamo cosa significa (o, meglio, cosa potrebbe significare), senza ricorrere alla nozione teorica di significato, ma facendo, invece, riferimento a nozioni come quelle dei potenziali semantici centrali, dei contesti tipici, ecc.<sup>39</sup> A questo punto, però, mi pare che dovrebbero essere gli avversari del contestualismo radicale a dimostrare che una siffatta spiegazione non funziona. In altri termini, posto che *entia non sunt*

<sup>38</sup> TARELLO 1974, 169, *passim*.

<sup>39</sup> Mi sono soffermata su questa questione in POGGI 2013.

*multiplicanda praeter necessitatem*, il contestualismo radicale sembra preferibile; se, invece, si reputa che la nozione teorica di significato (*in primis*, di significato letterale, convenzionale) sia necessaria, allora occorre provarlo: occorre mostrare che le costruzioni contestualiste radicali non funzionano, presentano dei *deficit* esplicativi. Insomma, l'onere della prova grava sugli avversari del contestualismo radicale e, finora, non mi pare che sia stato assolto. In particolare, non mi sembra decisivo l'argomento di Villa secondo cui il contestualismo radicale è da rigettarsi in quanto non consente di rendere conto della differenza tra interpretazione e integrazione del diritto<sup>40</sup>. In primo luogo, la differenza tra interpretazione e integrazione è, di fatto, dubbia e problematica (basti pensare, ad esempio, alle difficoltà e ai dissensi inerenti alla distinzione tra interpretazione estensiva e integrazione analogica)<sup>41</sup>. In secondo luogo, non è affatto detto che il contestualismo radicale non sia in grado di rendere conto della non perfetta coincidenza tra le nozioni di interpretazione e creazione/integrazione— ad esempio, credo che la si potrebbe ricostruire come differenza tra usi consolidati e usi innovativi. Ovvio, si tratterebbe di una differenza sfumata, ma — lo ripeto — di fatto è tale<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> VILLA 2012a, 131. In senso analogo cfr. VILLA 2012b, 162.

<sup>41</sup> Sul punto cfr., di recente, VELLUZZI 2012, 65 ss. e l'ampia bibliografia ivi citata.

<sup>42</sup> VILLA 2012b, 155, attribuisce al significato convenzionale (che qui chiama "*conventional semantic dimension*") la funzione (connessa a quella considerata nel testo) di consentire l'individuazione delle interpretazioni errate. Ebbene, credo che anch'essa potrebbe essere adeguatamente spiegata da un approccio contestualista radicale, specie se si ammettesse, come Villa sembra ammettere, che l'individuazione di ciò che in un dato momento conta come interpretazione errata è contingente e mutevole.

*Riferimenti bibliografici*

- BAKER G.P. e HACKER P.M.S. 1984. *Language, Sense & Nonsense*, Oxford, Basil Blackwell.
- CANALE D. 2008. *Legal Interpretation and the Objectivity of Values*, in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (a cura di), *Analisi e diritto 2008. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 239-260.
- CHIASSONI P. 2000. *Significato letterale: giuristi e linguisti a confronto*, in VELLUZZI V. (a cura di), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 1-63.
- DUMMETT M. 1959. *Truth*, in «Proceedings of the aristotelian society», LIX, 141-62; ried. in ID. *Truth and Other Enigmas*, London, Duckworth, 1978, 1-19.
- DUMMETT M. 1973. *Frege: Philosophy of Language*, London, Duckworth.
- FREGE G. 1988. *Ricerche logiche*, Milano, Guerini.
- HARE R.M. 1952. *The Language of Moral*, Oxford, Clarendon Press.
- JORI M. 2013. *Linguaggio giuridico*, in PINO G., SCHIAVELLO A., VILLA V. (a cura di), *Filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 257-288.
- JORI M., PINTORE A. 1995. *Manuale di teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli, II ed.
- MULLIGAN K. 2003. *Stati di cose, verità e fattori di verità*, in «Sistemi intelligenti», 15, 539-556.
- POGGI F. 2006. *Contesto e significato letterale*, in *Analisi e diritto 2006. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 169-213.
- POGGI F. 2007. *Semantics, Pragmatics, and Interpretation. A Critical Reading of Some of Marmor's Theses*, in *Analisi e diritto 2007. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 159-178.
- POGGI F. 2008. *Significado literal: una noción problemática*, in «Doxa», 30, 2008, 617-634.

- POGGI F. 2012. *Contextualism, But Not Enough*, in «*Revus. European Constitutionality Review*», 17, 2012, 55-65.
- POGGI F. 2013. *The myth of literal meaning in legal interpretation*, in corso di stampa in *Analisi e diritto 2013. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli.
- SCARPELLI U. 1962. *Filosofia analitica, norme e valori*, Milano, Edizioni di Comunità.
- TARELLO G. 1974, *Diritto, enunciati, usi*, Bologna, il Mulino.
- VELLUZZI V. 2012. *Tra teoria e dogmatica*, Pisa, ETS.
- VILLA V. 2004. *Il positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore*, Torino, Giappichelli.
- VILLA V. 2005. *Lineamenti di una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, in «*Cassazione penale*», 55, 2005, 2424-2436.
- VILLA V. 2006. *La teoria dell'interpretazione giuridica fra formalismo e antiformalismo*, in *Etica & Politica* (1), 2006. Disponibile in: [http://www.units.it/etica/2006\\_1/VILLA.htm](http://www.units.it/etica/2006_1/VILLA.htm) (consultato il 29.12.2012).
- VILLA V. 2010. *A Pragmatically Oriented Theory of Legal Interpretation* in «*Revus. European Constitutionality Review*», 12, 2010, 89-129. Disponibile in: <http://www.revus.eu> (consultato il 29.12.2012).
- VILLA V. 2012a. *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Torino, Giappichelli.
- VILLA V. 2012b. *Theory of Legal Interpretation and Contextualism. Replies to Kristan, Poggi and Vignolo*, in «*Revus. European Constitutionality Review*», 18, 2012, 151-178.